

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1801-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE SANTERO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1961

(V. Stampato n. 3090)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro dei Trasporti

col Ministro dell'Industria e del Commercio

col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

col Ministro del Commercio con l'Estero

e col Ministro della Marina Mercantile

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 1° dicembre 1961*

Comunicata alla Presidenza il 3 febbraio 1962

**Ratifica ed esecuzione degli Accordi istitutivi l'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economici, firmati a Parigi il 14 dicembre 1960**

ONOREVOLI SENATORI. — L'organizzazione europea di cooperazione economica (OECE) (con 18 Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, e due Stati associati: [Canadà e U.S.A.]) costituitasi il 16 aprile 1948 per raddrizzare le economie dei Paesi europei distrutte dalla guerra, è stata trasformata in una nuova organizzazione: l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (O.C.D.E.).

La scomparsa dell'O.E.C.E. non significa che questa organizzazione non fosse più all'altezza della sua missione. Significa piuttosto che i compiti che le erano stati assegnati sono stati effettivamente assolti o sono divenuti senza oggetto. Per convincersene basta stabilire un confronto fra la situazione drammatica nella quale si trovavano le economie europee nel 1948 e la loro situazione al giorno d'oggi.

I Paesi europei hanno raggiunto un grado di prosperità che li ha messi in condizione di rinunciare progressivamente ad ogni misura di carattere protezionista. La ricostruzione di riserve monetarie e di una stabilità finanziaria quasi generale hanno permesso da qualche anno di porre le principali monete europee sotto il regime della convertibilità esterna e di rinunciare all'Unione Europea dei pagamenti. Questa Unione, che ha reso dei servizi considerevoli in un'epoca in cui il commercio internazionale era paralizzato dall'insufficienza dei mezzi di regolamento, ha ceduto il posto al sistema più elastico dell'Accordo monetario europeo.

Il raddrizzamento economico dell'Europa e il progresso realizzato grazie alla importante liberazione degli scambi e dei pagamenti hanno aumentato la necessità e la possibilità per i Paesi europei di stabilire una collaborazione stretta tra l'Europa e gli Stati Uniti nel campo della politica economica come anche nel campo dell'aiuto economico e tecnico dei Paesi insufficientemente sviluppati. La composizione esclusivamente europea dell'O.E.C.E. limitava il suo campo di azione; d'altra parte, si è anche

pensato che una organizzazione che comprendesse tutti i Paesi dell'Europa libera e la quasi totalità delle nazioni industriali del mondo occidentale avrebbe posto i problemi economici europei, sollevati dalla esistenza della Comunità economica europea e della Associazione europea di libero scambio, nella loro vera proporzione di grandezza ed offerte le migliori condizioni di obiettività per esaminarli e risolverli.

Per questi motivi il 21 dicembre 1959 a Parigi, in una riunione dei Capi di Stato e di Governo della Francia, degli Stati Uniti d'America, della Repubblica federale tedesca e del Regno Unito, veniva deciso di mettere allo studio la riforma della cooperazione economica fra i Paesi del mondo libero. Il 14 gennaio 1960 i Ministri dei Paesi membri ed associati dell'O.E.C.E. ed il rappresentante della Commissione della Comunità economica europea davano inizio ad una serie di riunioni (Conferenza del 25 maggio 1960 che costituiva il gruppo di lavoro comprendente i rappresentanti dei 20 Governi e delle Comunità europee e riunione del 23 luglio 1960 nella quale veniva costituito il Comitato preparatorio presieduto dal Segretario generale designato) e di provvedimenti, di studi e negoziati che si concludevano il 14 dicembre 1960 a Parigi con la firma della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economici. I membri dell'O.C.D.E. sono i 18 Stati membri dell'O.E.C.E. ed il Canada e gli Stati Uniti d'America con parità di diritti e di doveri.

Nel protocollo n. 1 viene stabilito che le Commissioni della C.E.E. e dell'Euratom e l'Alta autorità della C.E.C.A. parteciperanno ai lavori dell'Organizzazione.

L'Organizzazione si propone 3 obiettivi che la Convenzione definisce così nell'articolo 1:

a) realizzare la più vasta espansione possibile dell'economia e dell'impiego ed un progressivo aumento del livello di vita nei Paesi membri, pur mantenendo la stabilità finanziaria, contribuendo, così, allo sviluppo dell'economia mondiale;

b) contribuire ad una sana espansione economica sia nei Paesi membri che

nei Paesi non membri in via di sviluppo economico;

c) contribuire alla espansione del commercio mondiale su una base multilaterale e non discriminatoria, conformemente agli obblighi internazionali.

I mezzi per raggiungere tali obiettivi vengono indicati nell'articolo 2 nella necessità:

a) di assicurare la utilizzazione efficace delle risorse economiche;

b) di garantire nei settori della scienza e della tecnica lo sviluppo delle risorse di ogni Stato, di incoraggiare la ricerca e di favorire la formazione professionale;

c) di seguire le politiche adeguate al fine di assicurare la crescita economica e la stabilità finanziaria interna ed esterna e di evitare che si manifestino situazioni che potrebbero mettere in pericolo l'economia dei Paesi aderenti o quelle dei Paesi terzi;

d) di proseguire ogni sforzo teso a ridurre o a sopprimere gli ostacoli agli scambi di beni e servizi e dei pagamenti correnti; di mantenere ed estendere la liberazione per quanto riguarda il movimento dei capitali;

e) di contribuire allo sviluppo economico dei Paesi membri e non membri anche e soprattutto attraverso l'apporto di capitali agli Stati che ne abbiano bisogno, tenendo anche conto della importanza che presenta, per una sana economia internazionale, l'assicurazione di un'assistenza tecnica e l'allargamento degli sbocchi offerti alla esportazione.

I tre obiettivi che l'Organizzazione si propone di raggiungere sono evidentemente strettamente legati fra loro.

L'espansione del commercio mondiale non può essere separata dall'aiuto ai Paesi in via di sviluppo e l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo non può essere separato dalla prosperità dei Paesi il cui potenziale economico permette loro di fornire questo aiuto.

L'O.C.D.E. si porrà non più solamente in una prospettiva europea, ma in una prospettiva mondiale. È evidente che 20 nazioni che effettuano esse sole i due terzi del commercio mondiale e che costituiscono un mercato di 500 milioni di persone non possono fare astrazione dalle conseguenze che im-

plica per il mondo intero ogni misura presa da una o a fortiori dall'insieme di esse.

Nello stesso tempo l'Organizzazione è in condizione di seguire i problemi specificamente europei sia per questioni tecnico-monetarie, scientifico-nucleari e sia riguardanti le loro relazioni commerciali.

È degno di rilievo infatti che la Convenzione permette ai Paesi membri di concludere, con una procedura molto semplice, degli accordi parziali e perciò ai Paesi europei di concludere accordi e prendere provvedimenti che interessino soltanto loro. Infatti l'articolo 6, paragrafo 2, recita: « Ogni membro dispone di un voto. Se un membro si astiene dal votare una decisione o una raccomandazione, una tale astensione non fa ostacolo a questa decisione o raccomandazione che è applicabile agli altri membri e non al membro che si astiene ».

L'Organizzazione, come dice l'articolo 5, può:

a) prendere decisioni che, salvo disposizioni contrarie, legano tutti i membri;

b) fare delle raccomandazioni ai membri;

c) concludere accordi coi suoi membri, con gli Stati non membri e con le organizzazioni internazionali.

Per quanto concerne la sua struttura, la nuova Organizzazione somiglia all'O.E.C.E. Essa è diretta da un Consiglio di ministri dove tutti i Paesi membri sono rappresentati. Il Presidente del Consiglio alle riunioni di rappresentanti permanenti è il Segretario generale, che attualmente è il professor Thor-kill Kristensen, ex ministro delle finanze di Danimarca. Quando il Consiglio si riunisce a livello ministeriale, è presieduto da un Ministro.

Per assistere il Consiglio sono costituiti o conservati parecchi Comitati.

Un *Comitato di politica economica*, in cui i Paesi membri sono rappresentati da alti funzionari con importanti responsabilità nella determinazione della politica economica dei loro rispettivi governi. Questo Comitato avrà per mandato di esaminare la situazione economica e di cercare per via di negoziati un adattamento armonico delle politi-

che economiche dei Paesi membri, al fine di evitare, per quanto possibile, che delle politiche nazionali causino ad altri Paesi ripercussioni dannose.

Il Gruppo di aiuto ai Paesi in via di sviluppo (G.D.A.), costituito nel gennaio 1960, diverrà il *Comitato dello sviluppo*. Il Giappone continuerà a farne parte anche se non aderisce all'O.C.D.E.

Un *Comitato di assistenza tecnica* avrà il compito di sviluppare l'assistenza tecnica accordata a tutt'oggi per l'intermediario della agenzia europea di produttività della O.E.C.E., che viene a scomparire, particolarmente ai Paesi relativamente meno sviluppati dell'Organizzazione.

Un *Comitato degli scambi*, nel quale saranno rappresentati tutti i Paesi membri, procederà a degli studi comparati delle politiche commerciali generali applicate dai Paesi membri. Sarà sempre possibile a un Paese membro di chiedere che siano esaminate prontamente eventuali misure contrarie ai propri interessi, al fine di sopprimerne o attenuarne gli effetti.

L'*Accordo monetario europeo* resterà in vigore senza modifiche; il Canada e gli Stati Uniti non hanno intenzione di aderirvi.

Il *Comitato per i problemi agricoli* sarà aumentato d'importanza e rinforzato. Il *Comitato della mano d'opera* sarà mantenuto. L'*Agenzia europea per l'energia nucleare* rimarrà invariata; per il momento il Canada e gli Stati Uniti non parteciperanno ai suoi lavori come membri normali.

Nella discussione avvenuta nella riunione della 3^a Commissione del 19 gennaio 1961 si sono espresse riserve e sollevate obiezioni a proposito dell'opportunità di approvare la Convenzione sottoposta al nostro esame. È stato osservato che la situazione odierna sarebbe sensibilmente modificata rispetto a quella del momento in cui presero le mosse le trattative relative alla istituzione della nuova Organizzazione, in quanto il contrasto tra Comunità economica europea e l'Associazione europea di libero scambio va scomparendo con l'adesione o l'associazione dei Paesi dell'Associazione europea di libero scambio alla Comunità economica europea. Anche ammesso però, come è auspicabile, che tutti gli Stati dell'Associazione eu-

ropea di libero scambio trovino presto soddisfazione ai loro interessi con l'adesione o l'associazione al Mercato comune, esistono ancora altri problemi specificamente europei ed inoltre rimangono di viva attualità gli altri obiettivi della nuova Organizzazione specificati nell'articolo 1.

È stato anche espresso il timore che attraverso la nuova Organizzazione venga ancor più spalancata la porta all'invasione delle forze economiche degli Stati Uniti d'America. Anche questo timore pare a me privo di fondamento solo che si tenga presente che il Consiglio dei ministri decide all'unanimità. Inoltre questo timore dovrebbe diminuire nel leggere la parte del messaggio sullo stato dell'Unione del Presidente Kennedy concernente il Mercato comune europeo ed il futuro sviluppo della politica commerciale americana. In esso, tra l'altro, il Presidente Kennedy annunzia un progetto che permetterà la riduzione progressiva dei diritti di dogana negli Stati Uniti e nel Mercato comune.

È stato infine osservato che sarebbe necessario che il Parlamento conoscesse tempestivamente tutti i passi che il Governo compie nelle organizzazioni internazionali, come è stato chiesto in un disegno di legge d'iniziativa del senatore Fenoaltea. A questo proposito, senza voler anticipare la discussione di detto disegno di legge, mi permetterei di osservare che, anche a parer mio, sarebbe necessario che le grandi organizzazioni internazionali, come l'O.C.D.E., avessero un controllo parlamentare sulla loro attività. Un'Assemblea mette in rilievo le incidenze politiche e sociali delle misure economiche proposte, incidenze che l'organizzazione tecnica non può prendere in considerazione nello stesso modo. Inoltre i Comitati degli esperti e dei funzionari governamentali lavorano a porte chiuse, anche le discussioni dei Ministri nel Consiglio delle organizzazioni internazionali si svolgono a porte chiuse e soltanto dei brevi comunicati ne annunziano le decisioni definitive. Una Assemblea parlamentare, tenendo le sue discussioni in pubblico, permette alla stampa, all'opinione pubblica, di informarsi dei problemi e di partecipare indirettamente alla soluzione di essi.

Però questo controllo dovrebbe, a parer mio, essere esercitato non tanto dai singoli Parlamenti nazionali, che non sono in condizioni di seguire tempestivamente i lavori delle organizzazioni internazionali, quanto da Assemblee parlamentari internazionali. Si deve tener presente che, mentre un Parlamento nazionale si limiterebbe a discutere l'aspetto nazionale dell'attività dell'organizzazione, è possibile che un'Assemblea internazionale sul posto sia informata a priori delle decisioni che il Consiglio dei ministri ha allo studio ed è possibile che emetta dei pareri che, anche se non sono vincolanti, possono avere un'utile influenza. Si deve infatti riconoscere che il parere di un'Assemblea internazionale è il risultato di una discussione in cui si sono confrontati gli interessi di tutti i Paesi membri dell'organizzazione e pertanto può avere un peso nelle decisioni del Consiglio di essa.

Nel caso specifico dell'O.C.D.E. un controllo da parte dei rappresentanti dei popoli è tanto più necessario in quanto l'aiuto ai Paesi in via di sviluppo economico dovrebbe richiedere dei sacrifici da parte dei contribuenti degli Stati membri. Sono pertanto lieto della occasione che mi si presenta di invitare il Governo a continuare ad esperire ogni utile azione intesa ad ottenere che l'O.C.D.E. invii ogni anno, come dal 1951 faceva l'O.E.C.E., una relazione della propria attività all'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, affinché tale Assemblea la discuta in presenza del Ministro, che partecipa alla discussione, e dia un parere consultivo sull'attività dell'organizzazione stessa.

È questa una richiesta dell'Assemblea consultiva nell'attesa che si possa organizzare una volta all'anno « una riunione speciale » dei rappresentanti dell'Assemblea consultiva con i rappresentanti delle Assemblee parlamentari dei Paesi membri dell'O.C.D.E. (Canada, Portogallo, Spagna, Stati Uniti, Svizzera) che non fanno parte del Consiglio d'Europa.

Ritornando all'esame della Convenzione, ritengo opportuno rilevare che nel Protocollo relativo alla revisione della convenzione dell'O.E.C.E. è stabilito che, contemporaneamente all'entrata in vigore della nuo-

va Convenzione, deve cessare la validità della convenzione dell'O.E.C.E.

La nuova Convenzione è entrata in vigore il 30 settembre 1961 per i 17 Paesi firmatari che a quell'epoca avevano già depositato il loro strumento di ratifica presso il Governo francese, a norma dell'articolo 14. La nuova Organizzazione conserverà la personalità giuridica già propria dell'O.E.C.E., ma le decisioni, raccomandazioni e risoluzioni prese in passato, dovranno avere l'approvazione del Consiglio per essere applicate dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Questa procedura è stabilita nell'articolo 15 della Convenzione ed è confermata ed illustrata nel Memorandum d'accordo per l'applicazione dello stesso articolo 15.

Onorevoli senatori, nella storia dell'economia dell'Europa la creazione dell'O.C.D.E. può essere considerata come un termine del periodo di ricostruzione del dopoguerra e come un segno della volontà di orientare le nazioni del mondo occidentale verso nuovi compiti che ad essi si impongono, quali un'unione più stretta fra loro, pur senza compromettere la diversità che costituisce una parte della loro ricchezza, e come un proposito di riacquistare all'Europa un'adeguata posizione nel mondo non nel disegno sorpassato di potenza, ma per il bene comune dell'umanità.

La Camera dei deputati ha approvato il disegno di legge che è ora al nostro esame il 29 novembre 1961; la Commissione dell'industria e commercio del Senato ha dato il proprio parere favorevole. La maggioranza della 3^a Commissione invita quindi il Senato a dare la sua approvazione, affinché possa essere al più presto depositato lo strumento di ratifica da parte dell'Italia, che è il solo Paese che ancora non l'ha depositato. È vero che esiste un accordo provvisorio tra O.C.D.E. e Italia per il quale in questo frattempo l'Italia ha il diritto di partecipare su un piede di eguaglianza a tutte le attività dell'O.C.D.E. con diritto di voto, però sarebbe veramente increscioso che l'Italia non presentasse l'istrumento di ratifica entro il 30 marzo, data in cui terminano i sei mesi dell'Accordo provvisorio.

SANTERO, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 14 dicembre 1960:

a) Convenzione relativa all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici con Protocolli addizionali e *Memorandum* d'intesa per l'applicazione dell'articolo 15 della Convenzione;

b) Protocollo relativo alla revisione della Convenzione per la cooperazione economica europea del 16 aprile 1948.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità dell'articolo 14 della Convenzione, del paragrafo 5 del *Memorandum* e dell'articolo 2 del Protocollo.

Art. 3.

In dipendenza della presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a modificare, con propri decreti, la denominazione del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri concernente il contributo dell'Italia nelle spese di funzionamento dell'Organizzazione europea di cooperazione economica (O.E.C.E.).